

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1449

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro della giustizia

(MASTELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2007

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2007, n. 36,
recante disposizioni urgenti in materia di Consigli giudiziari

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	4
Analisi di impatto della regolamentazione	»	6
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, emanato in attuazione della legge delega 25 luglio 2005, n. 150, ha istituito il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione ed ha profondamente modificato la disciplina, la composizione e le modalità di elezione dei componenti dei Consigli giudiziari presso tutti i distretti di Corte di appello.

Occorreva pertanto introdurre nel sistema la normativa necessaria per le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali in rapporto alle modifiche apportate alla composizione dei Consigli giudiziari e alla istituzione dell'ufficio elettorale presso la Corte di cassazione ai fini della procedura elettorale del Consiglio direttivo della Corte stessa.

Allo stato, in assenza di tale normativa, non è possibile procedere alla indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli giudiziari in scadenza il 1° aprile del corrente anno ed è pertanto assolutamente necessario provvedere al differimento delle operazioni elettorali ed alla proroga degli attuali Consigli fino allo svolgimento delle elezioni; né è ipotizzabile, tenuto conto dei compiti agli stessi affidati, una interruzione temporanea delle attività, che determinerebbe un vuoto istituzionale ed una conseguente stasi che sarebbe fonte di un notevole pregiudizio per il funzionamento delle istituzioni giudiziarie.

Il presente decreto-legge intende dunque porre rimedio a tale situazione, provvedendo al differimento delle elezioni e prorogando i Consigli giudiziari oggi in carica fino alle nuove elezioni.

Il differimento è stato circoscritto a dodici mesi, che comunque si stimano essere assolutamente necessari al fine di consentire l'en-

trata in vigore della normativa che disciplinerà le operazioni elettorali, come da separato disegno di legge, contestualmente sottoposto al Parlamento.

Il decreto-legge prevede dunque che la scadenza dei Consigli giudiziari attualmente in carica sia prorogata fino alla proclamazione dei nuovi eletti; la data delle nuove elezioni è fissata per la prima domenica ed il lunedì successivo del mese di aprile dell'anno 2008. Nell'individuazione di tale data e del periodo di proroga degli attuali Consigli giudiziari si è tenuto conto, come detto, in primo luogo della opportunità di ottenere la previa approvazione del disegno di legge relativo alla nuova disciplina che regolerà le operazioni elettorali; in secondo luogo, dei tempi necessari per procedere alla individuazione del modello di scheda da utilizzare per lo svolgimento delle elezioni, dei relativi tempi di stampa e fornitura delle stesse, di trasporto nelle sedi delle Corti di appello, ove le schede, secondo quanto previsto dal disegno di legge, andranno consegnate almeno novanta giorni prima dello svolgimento delle elezioni; in terzo luogo, del periodo di ferie estive che interferisce inevitabilmente sia sui tempi parlamentari necessari all'approvazione del provvedimento sia sulle successive operazioni.

L'articolo 2 prevede che, stante l'urgenza, il decreto legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non è stata redatta la relativa relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

a) Necessità dell'intervento normativo

L'intervento appare necessario e urgente, in quanto, allo stato, per le problematiche di carattere normativo e organizzativo esposte nella relazione illustrativa, non possono aver luogo né le elezioni per il rinnovo dei Consigli giudiziari presso le Corti d'appello, in scadenza il 1° aprile del corrente anno, né quelle del Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione, organo di nuova costituzione.

Il presente decreto-legge procede, quindi, al necessario differimento delle operazioni elettorali, in termini contenuti, disponendo, inoltre, la proroga dei Consigli giudiziari attualmente in funzione fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il decreto-legge incide sulla legislazione attualmente esistente in materia di elezione dei Consigli giudiziari, costituita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, nonché dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, emanato in attuazione della legge 25 luglio 2005, n. 150, riguardanti anche il Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione.

c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Non si ravvisa nessun contrasto con l'ordinamento comunitario; la normativa contiene disposizioni relative all'ordinamento giudiziario interno.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Nessun profilo di sovrapposizione, trattandosi di un intervento riguardante norme sull'ordinamento giudiziario, materia di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

- e) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Nulla da rilevare.

- f) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

Nulla da rilevare. Non sussistono possibilità di delegificazione.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo:

- a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Nulla da rilevare.

- b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi figuranti nel testo sono corretti.

- c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Nel testo di legge non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

- d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Il testo non contiene abrogazioni di disposizioni.

3. Ulteriori elementi:

- a) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Nulla da rilevare.

- B) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Disegno di legge n. 2428, di iniziativa governativa (approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 marzo 2007) recante: «Riforma dell'ordinamento giudiziario», presentato alla Camera dei deputati il 21 marzo 2007. Il disegno di legge è stato ritirato in data 30 marzo 2007 e presentato al Senato della Repubblica (atto Senato n. 1447).

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti

Sono coinvolti i magistrati e i Consigli giudiziari presso le Corti d'appello, attualmente in carica.

b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo

Necessità di realizzare un intervento normativo immediato, per evitare, in particolare, una temporanea cessazione delle attività dei Consigli giudiziari, che sarebbe fonte di notevole pregiudizio per il funzionamento complessivo dell'organizzazione giudiziaria e per consentire di adottare una normativa elettorale adeguata alle modifiche ordinamentali introdotte in materia.

c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo

Si veda la relazione illustrativa.

d) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale

Nulla da rilevare.

e) Aree di «criticità»

Nulla da rilevare.

f) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie: valutazione delle opzioni regolatorie possibili

Non vi sono opzioni alternative alla regolazione.

g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato

Il decreto-legge appare lo strumento normativo più appropriato, trattandosi di interventi necessari, urgenti e mirati, per garantire la continuità funzionale di organi collegiali elettivi aventi rilevanti attribuzioni nell'ambito dell'ordinamento giudiziario e per consentire l'introduzione nel sistema della normativa necessaria per lo svolgimento delle elezioni degli organismi interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 2007, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di Consigli giudiziari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 marzo 2007, n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2007().*

Disposizioni urgenti in materia di Consigli giudiziari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare fino alla proclamazione dei nuovi eletti la scadenza del mandato dei componenti dei Consigli giudiziari in carica, in ragione della mancata approvazione delle norme necessarie per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei suddetti organi fissata per il 1° aprile 2007;

Considerato che le operazioni elettorali relative al Consiglio direttivo della Corte di cassazione non possono avere luogo per le medesime ragioni;

Ritenuto che la proroga appare indispensabile per evitare un grave vuoto istituzionale e il conseguente notevole pregiudizio al sistema di autogoverno della magistratura e al funzionamento delle istituzioni giudiziarie;

Ritenuto che appare necessario procedere contestualmente alla fissazione della data di svolgimento delle elezioni dei componenti dei suddetti organi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

(*) Si veda altresì l'Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007.

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I componenti dei Consigli giudiziari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

2. Le elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e quelle per il rinnovo dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto si svolgono la prima domenica ed il successivo lunedì del mese di aprile dell'anno 2008.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2007.

NAPOLITANO

PRODI – MASTELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MASTELLA

